



**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8 LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240.**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	22.09.2021; 16.11.2022; 18.06.2024; 15.10.2024
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.09.2021; 25.11.2022; 28.06.2024; 25.10.2024
DECRETO RETTORALE	981/2021 dd. 14.10.2021; 1175/2022 dd. 16.12.2022; 821/2024 dd. 3.07.2024; 1388/2024 dd. 4.11.2024
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Carriere del Personale Docente

Data ultimo aggiornamento: 5.11.2024

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240, il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina i procedimenti di valutazione dell'attività istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi Trieste.

2. La valutazione dei professori e dei ricercatori è funzionale, sia alla partecipazione alle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 4, sia all'attribuzione degli scatti stipendiali, secondo quanto previsto dall'art. 5.

2-bis. La valutazione positiva dei professori e dei ricercatori è inoltre requisito per l'attribuzione di compensi aggiuntivi, secondo quanto disposto dalla relativa regolamentazione di Ateneo.

3. Ai sensi del presente Regolamento:

- per "professori", s'intendono i professori ordinari e associati;
- per "ricercatori", s'intendono i ricercatori universitari di ruolo, cioè assunti a tempo indeterminato;
- per "docenti", s'intendono i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori di ruolo.

Articolo 2 Relazione triennale

1. Alla conclusione di ciascun anno accademico, i professori e i ricercatori sono tenuti alla presentazione di una relazione triennale sul complesso dell'attività istituzionale svolta, secondo le regole di cui ai commi successivi. La relazione concerne tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall'interessato presso l'Università degli Studi di Trieste, anche diversi da quello ricoperto al momento di presentazione della relazione.

2. La relazione triennale viene predisposta tramite apposito applicativo informatico, in virtù dell'acquisizione automatizzata d'informazioni, già presenti a sistema, fra le quali, in particolare, quelle relative a:

- a) insegnamenti attribuiti al docente e correlata attività didattica frontale;
- b) pubblicazioni censite in ArTs;
- c) presenze e assenze nelle adunanze del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

3. Le informazioni di cui al comma precedente si riferiscono:



- a) con riguardo all'attività didattica: all'anno accademico appena concluso e ai due anni accademici precedenti;
- b) con riguardo alle pubblicazioni: all'anno solare in corso al momento della presentazione della relazione e ai due anni solari precedenti;
- c) con riguardo alle presenze in Consiglio di Dipartimento: all'anno accademico appena concluso e ai due anni accademici precedenti.
4. Il concetto di anno accademico rilevante sul fronte dell'attività didattica tiene conto dei periodi di riferimento del compito didattico, come definiti dal Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori.
5. Le informazioni acquisite in via automatizzata sono suscettibili di integrazioni da parte del docente interessato, il quale è, altresì, tenuto ad autocertificare l'assolvimento, nei tre anni accademici oggetto della relazione ai sensi del comma 3 lettera a), dei compiti didattici istituzionali, come definiti dal Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori.
6. La relazione triennale, indirizzata al Direttore del Dipartimento, viene presentata, in formato elettronico, mediante apposito applicativo, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.
7. Ai sensi dell'articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010, in occasione della presentazione della relazione triennale, è facoltà del docente formulare la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, per l'ipotesi in cui maturino i relativi requisiti nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della relazione.
8. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a monitorare l'invio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, della relazione triennale da parte dei docenti afferenti al Dipartimento e a verificare che siano presenti le autocertificazioni relative all'assolvimento dei compiti didattici istituzionali, effettuando idonei controlli, anche a campione, in particolare sulle dichiarazioni che non siano state oggetto di precedenti verifiche.
9. Il Direttore, nel mese di gennaio dell'anno successivo, comunica al Consiglio di Dipartimento l'avvenuta presentazione delle relazioni e segnala eventuali omissioni. Il Consiglio è chiamato a una presa d'atto, all'esito della quale la Segreteria del Dipartimento attesta, in apposito applicativo informatico, l'avvenuta presentazione o meno della relazione triennale (corredata delle autocertificazioni, relative all'assolvimento dei compiti didattici istituzionali) da parte dei singoli docenti afferenti al Dipartimento.
10. La presentazione della relazione triennale disciplinata dal presente articolo integra, ad ogni effetto, quanto previsto dagli articoli 18 e 33 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e dall'articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010.

Articolo 3 Valutazione

1. I professori e i ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Trieste sono valutati con cadenza annuale, con procedura avviata d'ufficio nel mese di febbraio di ciascun anno.
2. La valutazione concerne l'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dal singolo docente.
3. Fatte salve specifiche deroghe previste dalla legislazione di settore, la valutazione si svolge applicando i seguenti criteri:
 - a) l'attività didattica si considera positiva se, ai sensi dell'articolo 2 comma 9, risulta a sistema l'avvenuta presentazione dell'ultima relazione triennale, corredata della prescritta autocertificazione relativa all'assolvimento dei compiti didattici istituzionali nei tre anni accademici oggetto della relazione medesima;
 - b) la valutazione dell'attività di ricerca si considera positiva se, nell'ultima rilevazione disponibile al momento di presentazione della relazione, il docente risulta avere soddisfatto l'Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, tenendo conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale o totale;
 - c) la valutazione dell'attività gestionale si considera positiva se, in ciascuno dei tre anni accademici oggetto dell'ultima relazione triennale, il docente ha partecipato a più del 50% delle adunanze del Consiglio di Dipartimento a cui è stato convocato in ogni anno. Nel caso di assenze per motivi rilevati



in CSA, ai fini dell'integrazione della soglia prevista dal periodo precedente, non si computano le relative convocazioni. La valutazione dell'attività gestionale si considera, altresì, positiva con riguardo a chi abbia rivestito il ruolo di Rettore o Pro-Rettore vicario per almeno uno degli anni accademici oggetto dell'ultima relazione triennale.

4. Conseguisce una *valutazione positiva* il docente che soddisfa tutti i criteri indicati al comma 3. Sono fatti salvi i casi di esonero totale di cui all'art. 6.

5. Conseguisce una *valutazione negativa* il docente che non soddisfa uno o più criteri indicati al comma 3. Conseguisce, altresì, una valutazione negativa il docente al quale, nel triennio accademico oggetto di valutazione, il Consiglio di Amministrazione abbia irrogato una sanzione disciplinare diversa dalla censura.

6. Gli esiti della procedura valutativa sono formalizzati dal Rettore, con proprio decreto, che viene comunicato a ciascun docente nella rispettiva casella di posta elettronica istituzionale, con avvertimento circa la possibilità di avanzare istanza di revisione ai sensi del comma successivo.

7. Avverso il decreto rettorale di cui al comma 6, il docente che abbia conseguito una valutazione negativa può rivolgere al Rettore motivata istanza di revisione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione nella propria casella di posta elettronica istituzionale. Sull'istanza il Rettore decide entro i successivi dieci giorni, con provvedimento motivato.

Articolo 4 Effetti della valutazione ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 legge n. 240 del 2010

1. Solo il docente che consegue una valutazione positiva, fatti salvi eventuali altri requisiti previsti dalla normativa di settore, può fare parte:

- delle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico;
- degli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

2. Gli effetti indicati al comma precedente perdurano sino a che il docente non consegua un giudizio di segno diverso in una successiva valutazione periodica.

Articolo 5 Effetti della valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e dell'articolo 8 legge n. 240 del 2010

1. Il processo funzionale all'attribuzione dello scatto stipendiale è avviato d'ufficio dall'Amministrazione con riferimento ai soggetti che hanno concluso il periodo utile ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale. Sono esclusi d'ufficio i docenti che, ai sensi dell'articolo 2 comma 7, non abbiano formulato la domanda di attribuzione dello scatto in occasione della presentazione della relazione triennale.

2. Il diritto all'attribuzione della progressione economica spetta al docente che, ai sensi dell'articolo 3, ottenga una valutazione positiva nell'anno accademico in corso al momento della maturazione della classe stipendiale e che abbia fatto regolare domanda di attribuzione dello scatto.

3. Il Rettore dispone, con proprio decreto, l'attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto ai sensi del comma 2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

4. I professori e i ricercatori che, ai sensi del comma 2, non conseguono una valutazione positiva o che, pur essendovi legittimati, non presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell'articolo 2 comma 7, possono formalizzare una nuova richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione.

5. Ai sensi dell'articolo 6 comma 14 legge n. 240 del 2010, in caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per effetto delle casistiche contemplate dal comma precedente, la somma corrispondente viene conferita al Fondo di Ateneo per la premialità, di cui all'articolo 9 legge n. 240 del 2010.



Articolo 6 Servizio effettivo inferiore al triennio, anno sabbatico e congedi analoghi

1. Al docente, il cui servizio effettivo non copre l'intero triennio – per effetto di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, di avvenuta presa di servizio nel corso del triennio o altri eventi di carriera che incidono sulla durata del servizio nel periodo – si applicano i seguenti criteri:

I) l'attività didattica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e l'attività gestionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) vengono valutate con esclusivo riferimento agli anni accademici nei quali il servizio effettivo supera i 180 giorni; altrimenti, il docente è esonerato dalla valutazione dell'attività didattica e dell'attività gestionale nell'anno accademico che non integra tale soglia;

II) l'attività di ricerca viene valutata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b);

III) in caso di esonero ai sensi del punto I) con riferimento a tutti e tre gli anni accademici oggetto di valutazione, il docente consegue una valutazione positiva se risulta avere soddisfatto l'Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, che tiene conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale; viene, invece, considerato "non valutabile" nell'ipotesi di "esonero totale" dalla valutazione dell'attività di ricerca, secondo le linee-guida CVR.

1-bis). Ai fini del servizio effettivo di cui al comma 1 rilevano tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall'interessato presso l'Università degli Studi di Trieste, con esclusione dell'attività gestionale per il ruolo di ricercatore a tempo determinato.

2. Il docente, non presente nei ruoli dell'Ateneo al momento dell'avvio del processo di valutazione annuale, trasferitosi presso l'Università di Trieste, che ivi maturi il diritto al passaggio alla classe successiva, potrà presentare specifica domanda di attribuzione dello scatto stipendiale corredata dall'autocertificazione relativa all'assolvimento degli obblighi istituzionali secondo i criteri previsti nell'Ateneo di provenienza.

3. I docenti beneficiari del c.d. anno sabbatico ex art. 17 comma 1 d.P.R n. 382/1980 o di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca all'estero ex art. 10 Legge 311/1958 e i ricercatori che usufruiscano di periodi di congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 8 Legge 349/1958 conseguono una valutazione positiva se soddisfano il requisito previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), mentre sono esonerati dalla valutazione dei criteri contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) solo con riferimento agli anni accademici interessati, in tutto o in parte, dalla fruizione dei periodi di congedo.

Articolo 7 Conflitto d'interessi

1. In caso di conflitto d'interessi, virtuale o reale, in capo al Rettore, i compiti e le attività ad esso demandati dal presente Regolamento competono al Pro-Rettore Vicario.

2. In caso di conflitto d'interessi, virtuale o reale, in capo sia al Rettore, sia al Pro-Rettore Vicario, i compiti e le attività ad essi demandati dal presente Regolamento competono al Decano di Ateneo.

3. In caso di conflitto d'interessi, virtuale o reale, in capo al Rettore, al Pro-Rettore Vicario e al Decano di Ateneo, i compiti e le attività ad essi demandati dal presente Regolamento competono al professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo, diverso dal Decano; in caso di pari anzianità nel ruolo, i compiti e le attività competono al più anziano di età.

Articolo 8 Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo. La procedura valutativa di cui all'art. 3, e i relativi esiti, si applicano a partire dalla Valutazione 2025 (aa.aa 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/ 2024), fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

2. Con precipuo riferimento all'attività gestionale, fino alla Valutazione 2026, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), sono tenuti fermi i criteri di valutazione validi per gli aa.aa 2021/2022 e 2022/2023 di seguito indicati:

I) risultano almeno tre presenze effettive ai Consigli di Dipartimento e non più di due assenze ingiustificate.

II) il docente ha partecipato a più del 50% delle adunanze del Consiglio di Dipartimento a cui è stato convocato, non computando nel numero delle convocazioni le assenze per motivi rilevati in CSA.